

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 - Costituzione

1.1 È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Comitato Carlo Brambilla O.D.V.".

L'associazione adotta come riferimento il Dlgs n. 117/2017 e la legge Regione Lombardia del volontariato n. 1/2008.

1.2 I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

1.3 La durata dell'associazione è illimitata.

1.4 L'associazione ha sede in Mantova, Via Madonna dell'Orto n. 4.

1.5 L'associazione opera nel territorio della Regione Lombardia.

1.6 Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Mantova non costituisce modifica dello statuto.

Art. 2 – Scopi ed Attività

2.1 L'associazione, opera senza fini di lucro avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale e di interesse generale nel Territorio della Regione Lombardia.

2.2. L'associazione si propone di raccogliere e gestire fondi da destinarsi:

a. alla istituzione di borse di studio presso l'Università di Mantova e/o presso il Politecnico di Milano od altre Università a favore di studenti che si siano particolarmente distinti nell'attività universitaria, di ricerca, di studio, intitolate al nome di "Carlo Brambilla";

b. alla istituzione di premi a favore di studenti che si siano dimostrati meritevoli ed abbiano raggiunto risultati lodevoli nel corso degli studi;

c. alla realizzazione di progetti di interesse territoriale, relativamente al territorio nazionale, in ambito universitario e di ricerca scientifica;

d. al compimento di donazioni in denaro a favore di istituti di ricerca in ambito scientifico o a favore di persone ammalate ed in situazione di indigenza economica;

e. all'organizzazione di convegni, giornate di studio, manifestazioni culturali, iniziative di solidarietà, tutti finalizzati alla raccolta di fondi per il raggiungimento degli scopi sociali;

f. ad onorare la memoria di Carlo Brambilla con opere di beneficenza.

Per la realizzazione di tali scopi, l'associazione esercita le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Dlgs 117/2017:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2.3 Esercita inoltre, in via secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività:

- Patrocinio ad attività di raccolta fondi per gli scopi sociali

2.4 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

2.5 L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3 - Associati

3.1 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "associati onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alle attività associative.

3.2 Il numero degli associati è illimitato.

3.3 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri

3.4 Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

3.4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

3.4.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati all'associazione.

3.4.3 Gli associati cessano di appartenere all'associazione per dimissioni volontarie:

- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo secondo principi non discriminatori e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli associati che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 - Diritti e doveri degli associati

4.1 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è ripetibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2 Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- all'elettorato attivo e passivo
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento
- di consultare i libri sociali: essi sono mantenuti presso la sede dell'associazione e sono consultabili sia in forma cartacea che in forma digitale previa richiesta via mail al Segretario.

4.3 - Gli associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Ciascuno degli associati volontari beneficia di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 - Patrimonio ed Entrate

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

5.2 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli associati per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

5.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio

Verifica

Direttivo.

5.4 Ogni operazione finanziaria è disposta con una firma tra quelle del Presidente o del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di controllo possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione

6.1 Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

6.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- l'organo di controllo
- Il Collegio dei Garanti.

6.3 Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7 - Assemblea degli associati

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7.5 D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

7.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle

proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.7 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli associati almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo il giorno successivo ma non il medesimo giorno. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.9 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.10 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea fra gli associati in possesso dei requisiti di Legge ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati



- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione di associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;
- svolgere ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

In caso di necessità di sostituzione di componenti del consiglio direttivo nel corso del triennio, viene convocata una Assemblea fra gli associati in possesso dei requisiti di Legge al fine di procedere alla elezione dei sostituti.

Art. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

9.2 Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 10 - Organo di controllo

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale

secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale è composto di tre membri scelti fra persone non associate almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 11 - Collegio dei Garanti

11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 Il Collegio:

- ha il compito di dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure.

Art. 12 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art. 13 - Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e



strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 14 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'associazione

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del registro del terzo settore.

Art. 15 - Norme di rinvio

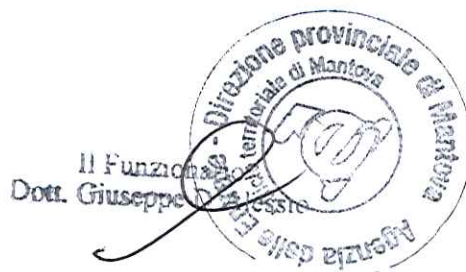
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Decreto legislativo 117/2017, alla legislazione regionale sul volontariato e loro eventuali variazioni.

Art. 16 - Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli associati possono richiederne copia personale.

MANTOVA

10.09.2022



Reg. il 13/9/22 al n. 1968

456 T bollo €	
109 T ver. €	
..... €	
109 T loc. €	
731 T int. €	
104 T Ter. €	
649 T Tras. €	
737 Cat. €	
Totale €	

3 1968 13/09/2022

0,00 **TNH22L001968000TK**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH



Il Funzionario
Dott. Giuseppe D'Alessio